

dato assicurazioni sull'esito positivo entro breve tempo. Purtroppo non è stato così.

a) Situazione scolastica dei figli. Il signor «Alfa» nella sua memoria ha riferito i disagi del figlio che frequenta le scuole elementari. Ha dovuto abbandonare gli studi nell'aprile del 1997 e solo nel novembre dello scorso anno, perdendo cinque mesi di lezione, ha potuto riprendere a frequentare la scuola dell'obbligo. Tale situazione ha costituito una minaccia alla stessa sicurezza del nucleo familiare: «*Più di una volta persone che vivono nel luogo ove mi trovo, vedendo un bambino nella sua età in giro nelle ore di scuola, chiedevano e si chiedevano come mai non frequentasse gli istituti scolastici, ponendo domande e interrogativi in ordine alla famiglia ed ai suoi genitori*». L'altro figlio, che frequenta le scuole superiori e che già aveva perso un anno per il repentino abbandono del luogo d'origine, per carenza della documentazione necessaria alla nuova iscrizione e «*non avendo ricevuto, se non a parole, risposta alcuna dalle strutture preposte*», è stato iscritto a proprie spese a una scuola privata, anche al fine di recuperare dell'anno perduto. Analoghi problemi si sono posti per l'iscrizione all'università dell'altra figlia: «*mi fu risposto che la ragazza avrebbe dovuto perdere l'anno perché c'era stato un errore del Servizio*».

b) Situazione sanitaria. La moglie del signor «Alfa» è affetta da stati di ansia e da attacchi fobici: tale situazione è stata immediatamente rappresentata al Servizio fin dal mese di aprile 1997; ma soltanto nel mese di novembre è stata individuata una struttura sanitaria per la signora che «*è stata costretta ad assumere farmaci senza controllo medico per ben sette mesi*». Altra situazione di grave preoccupazione riguarda la figlia, affetta da una grave forma di leucemia, che dovrebbe sottoporsi a controlli periodici presso una struttura specializzata: «*mi è stato detto che le spese per recarmi presso tali strutture sono totalmente a mio carico... e quindi sono stato costretto a ridurre drasticamente i controlli e le visite*». Per le cure dentistiche di cui ha bisogno l'altro figlio, il signor «Alfa» si è dovuto rivolgere ad un medico privato che «*francamente non so come pagare*».

c) Il lavoro. La moglie di «Alfa» al momento della partenza dalla residenza originaria era impiegata presso il Comune ed aveva ottenuto un congedo per sei mesi a causa delle sue precarie condizioni di salute. Alla scadenza dei sei mesi avrebbe dovuto presentarsi per una nuova visita presso le strutture sanitarie pubbliche: «*Per un anno intero, nonostante le continue sollecitazioni, non ho mai ricevuto alcuna risposta e solo ora apprendo che mia moglie dal mese di novembre '97, ossia dalla scadenza dei sei mesi, è stata sospesa dal lavoro e non percepisce più lo stipendio*».

d) Altre questioni. L'abitazione nella quale la famiglia di «Alfa» attualmente vive è stata consegnata in uno stato assolutamente pietoso: «*all'interno trovai cibo avariato, muffa dappertutto e i materassi invasi dai vermi*». Vari disservizi vanno segnalati per l'approvvigionamento dei capi di abbigliamento invernale per tutta la famiglia e per la consegna della propria autovettura, che è stata recapitata dopo molti mesi dal-

la partenza, «*nonostante la mia prima abitazione fosse a diversi chilometri dal più vicino centro abitato*». Di fronte a tali gravi disservizi è evidente l'amarezza del signor «Alfa»: «*il Servizio... non è mai stato in grado di fornire una risposta a quelle minime richieste di aiuto e di assistenza che in questo periodo mi sono trovato a rivolgergli*».

#### 6. Considerazioni conclusive e proposte

Attorno alla condizione di questi soggetti che, pur nell'esiguità del numero, esprimono un alto valore simbolico, si conferma la credibilità delle istituzioni nella lotta alla mafia. La garanzia di un adeguato futuro ai testimoni e alle loro famiglie incoraggerebbe altri a non avere remore nel riferire quanto è a propria conoscenza alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria. La consapevolezza che lo Stato con le sue leggi, con i suoi provvedimenti amministrativi, ma soprattutto con i comportamenti dei suoi uomini, si fa carico in modo reale e concreto del destino dei testimoni, aiuterebbe a vincere le condizioni di omertà e, allo stesso tempo — estendendone il numero — renderebbe meno eccezionale la loro posizione al punto da affievolire o eliminare, perché superflue, le stesse misure straordinarie di protezione: l'obiettivo primario deve essere quello di consentire la permanenza nel luogo d'origine dei testimoni attraverso adeguate misure, delle quali, in ogni caso, va sempre verificata la possibilità. Solo attraverso una più diffusa rottura dell'omertà il «testimone» potrà essere assimilato ad un normale cittadino che compie il proprio dovere: quando, invece, testimoniare — come accade oggi, alla stregua dei «casi» illustrati — costituisce un salto nel buio, è impossibile che altri superino la ritrosia alla collaborazione.

L'esperienza di tanti testimoni lasciati al proprio destino quando non sono più utili processualmente talora viene divulgata dai mass media, e rappresenta per gli altri il più efficace incentivo a occuparsi dei «fatti propri». Eppure dai testimoni di giustizia lo Stato ricava un immediato profitto: se si dovessero quantificare i risultati ottenuti per effetto di queste collaborazioni essi risulterebbero immensi, con un risparmio in termini di uomini e mezzi in indagini che, a volte, rischiano di durare anni senza pervenire agli stessi risultati. Dai testimoni lo Stato, nel lungo termine, ricava un profitto ancora maggiore, perché il loro esempio permette di scalpare il muro di omertà, costituito da un mix di indifferenza, di acquiescenza e di convenienza, che ha le radice negli strati sociali dai quali solitamente provengono i testimoni: ne è prova la sproporzione tra il numero dei testimoni e quello dei collaboratori di giustizia. L'intervento dello Stato nei confronti dei testimoni è ancora più doveroso, fra l'altro, per la totale gratuità della loro esposizione, a differenza di quanto accade con i collaboratori di giustizia, la cui scelta consente di ottenere sul piano personale importanti benefici processuali e penitenziari.

È quindi indispensabile, unitamente a una seria riflessione da parte del Servizio centrale di protezione sulla opportunità di mantenere certe condotte che oggettivamente scoraggiano ipotesi di collaborazione, che

il Parlamento adotti specifiche norme in favore dei testimoni: l'imminente discussione del disegno di legge sui collaboratori di giustizia al Senato rappresenta l'occasione più idonea e più rapida. A tal fine vengono formulate le seguenti proposte:

*a)* distinguere la condizione dei «testimoni» da quella dei «collaboratori di giustizia», già sul piano delle enunciazioni di principio, oggi contenute nell'articolo 9 del decreto-legge del 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (un emendamento in tal senso è stato approvato di recente dalla Commissione Giustizia del Senato);

*b)* estendere anche alle vittime di estorsione l'escussione a distanza nei procedimenti penali;

*c)* prevedere una norma risarcitoria e non premiale. Il testimone ha in comune con il collaboratore di giustizia l'esigenza di sicurezza, mentre invece non è interessato al profilo premiale, non avendo commesso alcun reato; il risarcimento da garantire attiene ai costi derivanti dalla collaborazione (l'abbandono della precedente attività, dei beni familiari, la sistemazione in una nuova casa di abitazione, ecc.), al ristoro per le perdite subite e per i mancati guadagni, al mantenimento di un livello di reddito e di una prospettiva di vita analoga a quella esistente al momento dell'inizio della collaborazione, e in particolare al finanziamento di una nuova attività lavorativa o della ripresa di quella antecedente;

*d)* istituire all'interno del Servizio Centrale di Protezione un'autonoma divisione per i testimoni. Si avrebbe così, concretamente, una diversità di trattamento nell'assistenza da prestare, volta al reinserimento sociale dei testimoni e dei familiari, tenendo presente che si tratta di soggetti che nella loro generalità hanno una professionalità e una provata attitudine al lavoro.

*e)* commisurare sul piano amministrativo protezione e assistenza al rischio e ai bisogni della/e persona/e interessata/e, e non anche al grado e alla durata del giudizio nel quale si è collocata la testimonianza. In tal senso sono necessarie norme che colleghino i provvedimenti di revoca a elementi esclusivamente tecnici, e non a valutazioni ampiamente discrezionali. L'entità delle misure di assistenza deve essere proporzionata al tenore di vita che il testimone e i familiari tenevano prima dell'inizio delle dichiarazioni.